

Ricorso per cassazione e rito Fornero: il termine da PEC

La Sezione Lavoro ribadisce che la comunicazione integrale della sentenza di reclamo fa decorrere il termine breve di sessanta giorni nei procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023

Federico Palumbo Diritto del Lavoro 28 Febbraio 2023 Lettura 8 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 13 ottobre 2026: Con la sentenza n. 26348 del 6 ottobre 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione Civile ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione telematica integrale della sentenza di reclamo a mezzo PEC. Viene confermato che l'art. 1, comma 62, della legge n. 92/2012 costituisce norma speciale derogatoria rispetto al divieto generale dell'art. 133, comma 2, c.p.c., pienamente operante per i procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023 ex art. 35 del d.lgs. n. 149/2022.

Abstract (Italiano)

Il presente contributo esamina la sentenza della Cassazione Civile n. 26348 del 6 ottobre 2026 in tema di ricorso per cassazione e rito Fornero. Il Collegio di legittimità ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da un lavoratore avverso la conferma del licenziamento per giusta causa, accertando che il termine perentorio di sessanta giorni decorre dalla data di ricezione della comunicazione PEC della cancelleria contenente il testo integrale della sentenza. Tale previsione speciale prevale sulla disciplina codicistica generale ex art. 133, comma 2, c.p.c. e conserva piena efficacia per le cause instaurate prima del 28 febbraio 2023 in virtù del regime transitorio dettato dalla Riforma Cartabia.

Abstract (English)

This article analyses judgment no. 26348 of 6 October 2026 delivered by the Labour Chamber of the Italian Supreme Court of Cassation concerning appeals under the Fornero procedure. The Court dismissed an employee's appeal challenging a dismissal for cause as untimely, establishing that the mandatory sixty-day filing deadline commences upon electronic service (PEC) of the full text of the appellate judgment by the court registry. This special rule derogates from the general principle of

Article 133(2) of the Code of Civil Procedure and remains fully applicable to proceedings commenced prior to 28 February 2023 pursuant to the transitional regime established by Legislative Decree no. 149/2022.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Decorrenza da comunicazione PEC:** Il termine breve di 60 giorni per il ricorso per cassazione si calcola dal momento della ricezione della PEC di cancelleria con il testo completo.
- **Deroga all'art. 133 c.p.c.:** L'art. 1 comma 62 della legge n. 92/2012 costituisce norma speciale che prevale sul divieto generale di far decorrere le impugnazioni dalle comunicazioni d'ufficio.
- **Giudizi pendenti al 28 febbraio 2023:** La soppressione del rito Fornero ad opera del d.lgs. n. 149/2022 si applica solo alle nuove controversie, permanendo il rito speciale sulle cause pregresse.
- **Inammissibilità insanabile:** La notificazione tardiva del ricorso determina la preclusione assoluta all'esame dei motivi e il passaggio in giudicato della sentenza d'appello.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

Nel rito disciplinato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, applicabile ratione temporis ai procedimenti già pendenti in primo grado alla data del 28 febbraio 2023, il termine perentorio di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione previsto dall'art. 1, comma 62, decorre dalla comunicazione del testo integrale della sentenza effettuata dalla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata, idonea a porre il destinatario nella condizione di conoscere compiutamente le ragioni della decisione. Tale disposizione integra norma speciale e derogatoria rispetto al regime generale di cui all'art. 133, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la notificazione dell'atto di impugnazione eseguita oltre il suddetto termine determina l'inammissibilità insanabile del ricorso.

01. Il rito Fornero e le cadenze accelerate

dell'impugnazione

Il sistema giurisdizionale delle controversie di lavoro ha conosciuto nella stagione della Legge Fornero un profondo mutamento strutturale, culminato nell'introduzione di una scansione procedimentale rigorosa per l'impugnativa dei licenziamenti. Nell'ambito del **ricorso per cassazione e rito Fornero**, la fisionomia dei gravami è stata disegnata per garantire la **massima celerità della definizione giudiziale**, evitando che la pendenza del contenzioso lasciasse in prolungata incertezza la gestione dell'organico aziendale e la stabilità economica del lavoratore estromesso. La disciplina speciale dettata dalla [Legge 28 giugno 2012, n. 92](#) ha fissato un termine decadenziale di sessanta giorni che si distingue radicalmente dalle ordinarie cadenze del processo civile.

La particolarità di tale assetto risiede nella scelta legislativa di far decorrere il termine breve dalla **comunicazione telematica del provvedimento** a cura della cancelleria, senza subordinare l'onere impugnatorio alla successiva notifica della sentenza eseguita ad opera della controparte. Questo meccanismo, congegnato per imprimere un ritmo serrato alla sequenza processuale, ha dato luogo a ricorrenti questioni interpretative in ordine alla sua compatibilità con le regole generali del codice di rito, in particolar modo a seguito della digitalizzazione degli adempimenti giudiziari e delle riforme novellatrici dell'ultimo decennio.

Con la sentenza n. 26348 del 6 ottobre 2026, la Corte di Cassazione Civile affronta un caso paradigmatico di tardività processuale, ribadendo con fermezza che la **perentorietà dei termini speciali** non ammette deroghe né interpretazioni elastiche quando la comunicazione d'ufficio contenga la copia integrale della motivazione, escludendo ogni sanatoria postuma per il difensore che ometta di attivarsi entro la finestra temporale di sessanta giorni¹.

02. La comunicazione integrale via PEC e la deroga

all'art. 133 c.p.c.

2.1 — Il principio di specialità e l'inapplicabilità del divieto generale

La questione cardine affrontata dai giudici di piazza Cavour verte sull'efficacia giuridica della comunicazione di cancelleria ai fini dell'innesco del **termine breve per impugnare**. Nel sistema processuale comune delineato dal [Codice di procedura civile](#), l'art. 133, comma 2, c.p.c. stabilisce espressamente che la comunicazione del provvedimento operata dalla cancelleria non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni previsti dall'art. 325 c.p.c., prescrivendo che l'attivazione della decadenza breve discenda unicamente dalla **notificazione a istanza di parte** ai sensi dell'art. 326 c.p.c., in difetto della quale opera esclusivamente il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.

Tuttavia, nell'ambito del rito Fornero, l'art. 1, comma 62, della legge n. 92/2012 configura una **previsione eccezionale e derogatoria**, disponendo che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa all'esito del reclamo debba essere proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa ovvero dalla sua notificazione, se anteriore. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che la modifica apportata all'art. 133 c.p.c. dal legislatore del 2014 riguarda unicamente il regime generale delle comunicazioni e non può intaccare le discipline settoriali che, in ragione della loro specialità, contemplano espressamente la **decorrenza del gravame da comunicazione**².

La medesima regola vige del resto per il reclamo dinanzi alla corte territoriale ai sensi del comma 58 dell'art. 1 della medesima legge, ove l'esigenza di concentrazione temporale ha indotto il legislatore a uniformare il dies a quo per tutti i gradi di impugnazione, istituendo un vincolo di **stretta vigilanza telematica** a carico del patrono costituito fin dal momento del deposito della decisione collegiale.

2.2 — Il requisito della trasmissione del testo integrale

Affinché la comunicazione telematica della cancelleria sia effettivamente idonea a far scattare la decorrenza del termine perentorio di sessanta giorni, è indispensabile che essa assicuri la **conoscenza integrale della motivazione**. La Suprema Corte ha ribadito che la mera ricezione di un avviso di deposito privo del testo o contenente il solo dispositivo non vale a consumare il diritto di difesa del soccombente, il quale deve essere posto nella condizione obiettiva di comprendere le ragioni giuridiche della decisione per poter articolare i corrispondenti **motivi di ricorso per cassazione**³.

Nell'ecosistema della giustizia digitale, tale presupposto si realizza allorché il messaggio di **posta elettronica certificata** inoltrato dalla cancelleria rechi in allegato il duplicato informatico ovvero la copia informatica conforme del provvedimento giudiziario, munito di attestazione di conformità e firma digitale del cancelliere e del collegio giudicante. Dal momento in cui la ricevuta di avvenuta consegna attesta l'ingresso dell'atto nella casella del difensore, si perfeziona la presunzione legale di conoscenza del testo integrale.

La trasmissione via PEC assolve in modo inequivoco allo scopo di garanzia, privando la parte di qualsiasi alibi difensivo e facendo gravare sul professionista l'onere di scrutinare tempestivamente il testo ricevuto per predisporre l'eventuale impugnazione prima dello spirare della decadenza speciale.

03. La disciplina transitoria della Riforma Cartabia per i giudizi pendenti

Un profilo di massimo interesse sistematico sollevato nella decisione in rassegna attiene all'efficacia intertemporale dell'abrogazione del rito Fornero introdotta dal [Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149](#). Con l'art. 37, comma 1, lett. e), della novella, il legislatore delegato ha soppresso i commi da 41 a 69 dell'art. 1 della legge n. 92/2012, riconducendo il contenzioso sui licenziamenti nell'alveo del **rito del lavoro unificato** codicistico, provvisto di specifiche corsie preferenziali di trattazione.

Tuttavia, tale soppressione normativa non opera in modo retroattivo sui processi in corso. L'art. 35 del medesimo decreto delegato, come sostituito dall'art. 1, comma 380, della Legge n. 197/2022, ha espressamente stabilito che le disposizioni riformatrici hanno effetto a decorrere dal **28 febbraio 2023** e si applicano esclusivamente ai procedimenti incardinati in primo grado successivamente a tale data. Per tutti i **giudizi pendenti al 28 febbraio 2023** continuano ad applicarsi le norme processuali anteriormente vigenti, garantendo la continuità delle regole del gioco prefissate all'atto della domanda.

Profilo Processuale	Rito Fornero (Pre-28/02/2023)	Rito Cartabia (Post-28/02/2023)	Effetti sul Termine
Termine per ricorrere	60 giorni ex art. 1 comma 62	Termine ordinario ex art. 325 c.p.c.	Ultrattività per le cause pendenti
Dies a quo di decorrenza	Comunicazione PEC testo integrale	Notificazione su istanza di parte	Deroga speciale all'art. 133 c.p.c.
Conseguenza tardività	Inammissibilità insanabile del ricorso	Decadenza dall'impugnazione	Formazione del giudicato formale

« Nel rito Fornero il termine di sessanta giorni per ricorrere in Cassazione decorre dalla comunicazione PEC integrale della sentenza: le cause pendenti al 28 febbraio 2023 restano soggette al rigido regime decadenziale speciale. »

Ne discende che la disciplina dell'art. 1, comma 62, della legge n. 92/2012 resta pienamente applicabile *ratione temporis* alle controversie pregresse. Il difensore non può dunque invocare l'intervenuta abrogazione del rito speciale per pretendere l'applicazione del termine generale fondato sulla notifica ad istanza di parte, dovendo sottostare alla **scadenza perentoria di sessanta giorni** calcolata dalla PEC di cancelleria.

04. La fattispecie esaminata: decadenza insanabile e controlli di cancelleria

4.1 — La genesi della lite e l'istruttoria officiosa telematica

La controversia esaminata dalla Sezione Lavoro traeva origine dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente per **indebita fruizione dei permessi ex lege n. 104/1992**, accertata dalla società datrice attraverso indagini svolte da un'agenzia investigativa privata. La Corte d'Appello di

Cagliari (Sezione distaccata di Sassari) aveva rigettato il reclamo del lavoratore, confermando la piena legittimità del recesso datoriale in accoglimento delle risultanze istruttorie. Il dipendente proponeva quindi ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di censura sostanziale e processuale.

Dinanzi all'eccezione di tardività formulata dalla controricorrente, la Corte di Cassazione ha riscontrato l'assoluta centralità del profilo preliminare, disponendo con ordinanza interlocutoria una **rimessione della causa sul ruolo** affinché la cancelleria centrale acquisisse dalla corte d'appello formale attestazione sulle modalità di comunicazione del deposito e sulla completezza dell'allegato telematico.

In esito all'istruttoria officiosa, il funzionario giudiziario ha attestato, mediante consultazione dei registri telematici SICID, che la sentenza impugnata era stata comunicata integralmente al procuratore del lavoratore in data **15 gennaio 2024 alle ore 07:51** a mezzo PEC. A fronte di tale comunicazione perfezionata all'inizio dell'anno, la notificazione del ricorso per cassazione alla controparte era stata eseguita soltanto in data **5 giugno 2024**, collocandosi a notevole distanza temporale dall'evento partecipativo.

4.2 — Il superamento del termine e la pronuncia di inammissibilità

Il raffronto cronologico tra la data di comunicazione telematica (15 gennaio 2024) e la notificazione dell'atto di impugnazione (5 giugno 2024) ha evidenziato in modo palese il superamento del termine breve di sessanta giorni sancito dall'art. 1, comma 62, della legge n. 92/2012. Tale superamento ha imposto al Collegio di pronunciare l'**inammissibilità del ricorso** per intervenuta decadenza, con conseguente assorbimento dei quattro motivi di merito e definitivo consolidamento della statuizione espulsiva.

La declaratoria di inammissibilità ha comportato altresì la condanna del ricorrente alla **rifusione delle spese processuali** liquidate in favore della controricorrente e la presa d'atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002. La rigidità del sistema processuale si manifesta in tutta la sua severità, sanzionando l'inerzia del difensore nella gestione delle comunicazioni telematiche.

05. Conclusioni e indicazioni operative per i difensori

giuslavoristi

L'ordinanza in esame offre un prezioso insegnamento pratico per tutti i professionisti impegnati nella difesa del lavoro nelle cause incardinate nel vigore della previgente normativa. Allorché si gestisce un giudizio instaurato anteriormente al 28 febbraio 2023, la **disciplina processuale della Legge Fornero** governa ogni fase del contenzioso, imponendo al difensore di conteggiare il termine di impugnazione a partire dalla notifica telematica ricevuta dalla cancelleria, senza attendere alcuna iniziativa della controparte.

Nell'organizzazione dello studio legale, diviene indispensabile un protocollo rigoroso di verifica dei messaggi PEC in arrivo: una volta accertata la presenza del file integrale della sentenza, il calcolo dei sessanta giorni deve essere impostato tempestivamente. La tracciabilità informatica garantita dal sistema SICID non lascia spazio a contestazioni di fatto, rendendo incontrovertibile il **dies a quo decadenziale**.

In conclusione, la sentenza n. 26348 del 2026 riafferma che la semplificazione del rito e la tempestività delle decisioni nel diritto del lavoro non consentono deroghe al principio di autoresponsabilità dei difensori, confermando che la mancata tempestività nell'accesso alla Suprema Corte preclude irrimediabilmente la revisione dei licenziamenti.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Costituzione della Repubblica Italiana](#) — artt. 24, 111 sul diritto di difesa e sul giusto processo.

[Legge 28 giugno 2012, n. 92](#) — art. 1, commi 48, 58, 62 in tema di disciplina processuale del rito Fornero e termine breve di impugnazione.

[Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149](#) — artt. 35, 37 in materia di abrogazione del rito Fornero e disciplina transitoria per i giudizi pendenti.

[Codice di procedura civile](#) — artt. 133, 325, 326, 360 in materia di comunicazione dei provvedimenti e termini per le impugnazioni.

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 26348 del 6 ottobre 2026** — Dichiarà inammissibile il ricorso per cassazione notificato oltre sessanta giorni dalla comunicazione PEC integrale della cancelleria nel rito Fornero. Esito: dichiara inammissibile il ricorso. Punto: 2, 4.
2. **Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 482 dell'11 gennaio 2023** — Dichiarà inammissibile il ricorso per cassazione notificato oltre sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza ex art. 1 comma 62 della legge Fornero. Esito: dichiara inammissibile il ricorso. Punto: unico.
3. **Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 35023 del 14 dicembre 2023** — Chiarisce che la decorrenza del termine breve richiede la trasmissione del testo integrale della sentenza da parte della cancelleria. Esito: dichiara inammissibile il ricorso. Punto: 3.2.



Federico Palumbo

Avvocato del Foro di Roma

Si occupa di diritto civile, diritto amministrativo e diritto del lavoro. Per Metodo Giuridico firma approfondimenti e note a sentenza sui profili sostanziali e processuali del contenzioso civile e amministrativo.